Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 5 bis

(Contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro)(1)

1. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove l'adulto trascorre una parte significativa della propria esistenza e dove poter intervenire, previo accordo con le Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedano azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per la diffusione della conoscenza delle iniziative per il suo contrasto.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020